

DELIBERA 28 febbraio 2018.

**Approvazione, ai sensi della delibera CIPE n. 51/2016, di una operazione di supporto all'export con controparte «Carnival PLC», nel settore della cantieristica, ai fini della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «Limite Speciale» di cui all'articolo 7.8 della convenzione MEF-SACE del 19 novembre 2014, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2014.** (Delibera n. 23/2018).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94», che individua le funzioni svolte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, e che, in particolare, al comma 1, lettera a), prevede che il CIPE, tra l'altro, definisce le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che attribuisce al CIPE il compito di definire con delibera le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da parte dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (ora SACE S.p.A.), su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero dello sviluppo economico), tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato;

Visto altresì l'art. 8, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto legislativo n. 143 del 1998 il quale dispone che la legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi del predetto art. 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;

Visto l'art. 5, comma 1, dello statuto di SACE S.p.A. che prevede, tra l'altro, che le attività che beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alle delibere del CIPE ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998;

Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 95, recante «Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A. sono definite con delibera del CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998;


Visto l'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede, tra l'altro, che gli impegni assunti da SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa di cui al medesimo comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;

Visto l'art. 11-*quinqüies* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una quota parte dei limiti degli impegni assicurativi assistiti dalla garanzia dello Stato indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato possa essere riservata all'attività indicata nel comma 2, e in particolare alle garanzie e coperture assicurative in relazione a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01);

Visto il regolamento delegato UE n. 727/2013 della Commissione europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;

Visto l'art. 6, comma 9-*bis*, del predetto decreto-legge n. 269 del 2003, introdotto dall'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale prevede: (a) che la garanzia dello Stato per rischi non di mercato può operare in favore di SACE S.p.A. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese in grado di determinare in capo a SACE S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione; (b) che in tal caso la garanzia dello Stato opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammon-



tare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia; (c) che è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del predetto comma 9-bis (di seguito: «Fondo»);

Visto, altresì, l'art. 6, comma 9-ter, del predetto decreto-legge n. 269 del 2003, anch'esso introdotto dall'art. 32 del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale prevede, tra l'altro: (a) che il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con SACE S.p.A. uno schema di convenzione che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-bis, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonché il livello minimo di patrimonializzazione che SACE S.p.A. è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione; (b) che la convenzione ha una durata di dieci anni; (c) che lo schema di convenzione è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014 che ha, per le finalità di cui al predetto art. 6, comma 9-bis: (a) individuato i settori strategici per l'economia italiana e stabilito che i predetti settori possono essere modificati e/o integrati con delibere assunte dal CIPE; (b) definito la disciplina del Fondo; (c) istituito un Comitato con compiti, tra l'altro, di analisi delle risultanze relative al portafoglio in essere di SACE S.p.A., di proposta e di controllo (di seguito: «Comitato di monitoraggio»);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014 di approvazione della Convenzione stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 9, 9-bis e 9-ter, del decreto-legge n. 269 del 2003 tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e SACE S.p.A. (di seguito: «Convenzione»), che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per i rischi non di mercato di cui al predetto art. 6 e, specificamente, il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato nonché il livello minimo di patrimonializzazione che SACE S.p.A. è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione;

Visto l'art. 7.6 della Convenzione che prevede, da un lato, che il Comitato di monitoraggio approva le «soglie di attivazione» e determina la portata massima dell'insieme degli impegni a carico dello Stato rispetto alle variabili Controparte, Gruppo di controparti connesse, Settore e Paese - limiti che, salvo quanto previsto dall'art. 7.8

della medesima Convenzione, restano validi per l'intera annualità successiva e, dall'altro, che la portata massima dell'esposizione a carico dello Stato non può in ogni caso superare per le variabili Settore e Paese la quota percentuale massima sul portafoglio del 70 per cento rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. e per la variabile Controparte la quota percentuale massima sul portafoglio del 100 per cento rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A.;

Visto l'art. 7.8 della Convenzione in base al quale, qualora nel periodo annuale di validità delle «soglie di attivazione» sia esaurita la predetta portata massima rispetto a una o più delle variabili di cui all'art. 7.6, SACE S.p.A. avrà la facoltà di richiedere la convocazione straordinaria, entro trenta giorni, del Comitato di monitoraggio per sottoporre a quest'ultimo l'innalzamento della portata massima cumulata a carico dello Stato (c.d. «limite speciale») per una delle variabili indicate. Il Comitato di monitoraggio valuterà detta richiesta e le eventuali condizioni tecniche di rilascio;

Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato reso al Ministero dell'economia e delle finanze con nota 18 aprile 2016, n. 188938, relativamente a «Garanzia dello Stato per rischi non di mercato in favore di SACE S.p.A. ai sensi dell'art. 6, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge n. 269 del 2003 - innalzamento della portata massima a carico dello Stato (c.d. «limite speciale») previsto dall'art. 7.8 della richiamata Convenzione MEF-SACE del 19 novembre, secondo cui, tra l'altro:

a) l'intervento del CIPE appare necessario sia alla luce della previsione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998, che lo prescrive in via generale per tutte le operazioni e i rischi assicurabili da SACE S.p.A., sia in quanto detto intervento è contemplato altresì dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2000 attuativo della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni a medio e lungo termine;

b) occorre valutare rigorosamente la compatibilità dell'innalzamento della predetta portata massima cumulata a carico dello Stato con i meccanismi di funzionamento e salvaguardia del Fondo al fine di non superare i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia;

c) il presupposto per poter aumentare la predetta portata massima è l'esistenza nel Fondo di un idoneo accantonamento, fermo restando che nel Fondo dovrebbero residuare ulteriori risorse finanziarie disponibili a fronte di future istanze per il rilascio della garanzia, con conseguente onere di rifinanziamento in caso di esaurimento delle stesse;

Viste le delibere di questo Comitato 20 luglio 2007, n. 62, 14 febbraio 2014, n. 17 e 10 novembre 2014, n. 52, concernenti i settori di intervento e le operazioni e rischi assumibili in garanzia da SACE S.p.A.;



Considerato che il Comitato di monitoraggio, nella seduta del 4 novembre 2016 ha, tra l'altro, definito un possibile *iter* istruttorio e procedimentale da sottoporre ai Ministeri competenti, nelle more di una eventuale revisione della Convenzione, per la possibile concessione del «limite speciale» con il coinvolgimento di questo Comitato, nonché una metodologia per gli accantonamenti aggiuntivi a fronte delle garanzie concesse dallo Stato con attivazione del «limite speciale» (c.d. *add on*);

Vista la successiva delibera 9 novembre 2016, n. 51 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276/2016, con la quale questo Comitato ha, tra l'altro stabilito di:

a) individuare i settori strategici per l'economia italiana con maggiore impatto economico-sociale per i quali è possibile l'attivazione del «limite speciale» ai sensi dell'art. 7.8 della Convenzione, fissandone criteri e modalità;

b) approvare le singole operazioni riferite ai predetti settori strategici con attivazione del «limite speciale», con eventuali indicazioni in termini di priorità tra le operazioni, previa verifica istruttoria da parte delle amministrazioni proponenti (MEF e MISE) della compatibilità delle operazioni medesime con: (a) i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia da SACE S.p.A.; (b) il principio della condivisione del rischio tra Stato e SACE S.p.A.; (c) la dotazione del Fondo; (d) i limiti di esposizione definiti per ciascun settore;

Visto in particolare l'art. 2 della sopra richiamata delibera n. 51 del 2016, in base al quale per il settore crocieristico, in considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle ricadute sul sistema produttivo del Paese, può essere attivato il «limite speciale» di cui all'art. 7.8 della Convenzione, con i seguenti criteri e modalità:

a) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non può in alcun caso superare il valore massimo di 25 (venticinque) miliardi di euro e non può eccedere la quota massima del 40 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato;

b) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non può in ogni caso superare il 400 per cento della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile;

Considerato che SACE S.p.A., in data 5 settembre 2017, ha presentato richiesta di concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale» per un'operazione nel settore crocieristico con controparte *Carnival Plc*, già deliberata da SACE S.p.A. condizionatamente al rilascio della garanzia medesima (c.d. «garanzia proporzionale in eccedente»);

Considerato che l'importo della suddetta operazione con controparte *Carnival Plc* rientra nel valore della *pipeline* di SACE S.p.A. per il biennio 2016-2017 già considerata da questo Comitato con la delibera n. 51 del 2016 ai fini del riconoscimento degli impatti sull'economia italiana delle operazioni nel settore crocieristico ricomprese in detta *pipeline* in termini di maggior valore della produzione, maggiore PIL, maggiore gettito fiscale complessivo, maggiore livello occupazionale, nonché dell'attivazione del «limite speciale» in relazione a detto settore crocieristico;


Considerato che, sulla base della verifica istruttoria condotta dai ministeri proponenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della richiamata delibera di questo Comitato n. 51 del 2016, la suddetta operazione con controparte *Carnival Plc* risulta compatibile con i principi ed i limiti fissati dalla medesima delibera, ed in particolare con:

a) i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia da SACE S.p.A. (fissati all'art. 1, comma 4, lettera a) della delibera n. 51 del 2016) in termini di nuovi flussi assicurabili annualmente, in quanto la suddetta operazione trova capienza nel *plafond* stabilito dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che all'art. 3, comma 3, per quanto concerne gli impegni assumibili da SACE S.p.A., fissa per l'anno 2018 in 3.000 milioni di euro il limite per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 18.000 milioni di euro quello per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi;

b) il principio della condivisione del rischio tra Stato e SACE S.p.A. (stabilito all'art. 1, comma 4, lettera b) della delibera n. 51 del 2016), in modo da assicurare che il totale degli importi complessivamente garantiti dallo Stato sia, in ogni caso, non superiore al totale delle esposizioni complessivamente conservate da SACE S.p.A., in quanto il totale delle esposizioni deliberate complessivamente ritenute da SACE è di circa euro 36 miliardi di euro, mentre il totale degli importi deliberati potenzialmente garantiti dallo Stato a seguito della istanza relativa alla operazione in oggetto assomma a circa euro 14,4 miliardi;

c) la dotazione del Fondo, tenuto conto dell'esigenza di adottare gli idonei accantonamenti aggiuntivi a fronte di una maggiore concentrazione di rischio, sulla base della metodologia definita dal Comitato di monitoraggio (art. 1, comma 4, lettera c) della delibera n. 51 del 2016), come attestato dal gestore del Fondo;

d) gli specifici limiti riferiti al settore crocieristico fissati dall'art. 2, comma 1, della suddetta delibera n. 51 del 2016, in quanto, con la menzionata operazione: (a) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non supera il valore massimo di 25 miliardi di euro e non eccede la quota massima del 40 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato; infatti, tale esposizione è pari a circa euro 13,74 miliardi, equivalente al 27,3 per cento dell'intero portafoglio ri-



schì deliberato, complessivamente detenuto da SACE e dallo Stato (valori basati sulla reportistica trimestrale di SACE S.p.A al 30 giugno 2017); (b) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non supera il 400 per cento della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile; in particolare, il valore di picco di tale portata massima percentuale è raggiunto con riferimento al settore crocieristico ed è pari al 153,04 per cento, valore che si riduce a 146,05 per cento in base ai dati ricavati dalla reportistica trimestrale ai sensi dell'art. 9 della Convenzione al 30 giugno 2017;

Considerato che, ai fini della concessione della garanzia su tale operazione, è stato acquisito, ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), il quale, con nota n. 0178364/17 del 28 settembre 2017, ha rilevato come l'assunzione degli impegni derivanti dalla suddetta operazione determina: (a) un elevato rischio di concentrazione in capo a SACE per effetto del superamento della soglia di attivazione fissata con riguardo alla controparte *Carnival Plc*; (b) il superamento della portata massima a carico dello Stato per le variabili Controparte e Settore in relazione al quale, sulla base dell'*iter* approvato dal Comitato di monitoraggio del 4 novembre 2016, la concessione del «limite speciale» è condizionata all'approvazione delle singole operazioni in deroga da parte del CIPE. Sulla base dei criteri di valutazione fissati dal Comitato di monitoraggio, IVASS ha altresì rilevato la congruità del premio riconosciuto allo Stato;

Considerato che la «Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.» (CONSAP) — gestore del Fondo — con nota 0240080/17 del 19 ottobre 2017 ha fatto presente che, tenuto conto delle perdite attese pari ad euro 806,76 milioni, comprensive dell'*Add on* di euro 35,19 milioni, le risorse finanziarie del Fondo pari ad euro 1.134,70 milioni risultano adeguate per la concessione della garanzia dello Stato in relazione alla operazione in oggetto;

Vista la nota n. 25115 del 22 dicembre 2017 con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico hanno richiesto di iscrivere all'ordine del giorno dei lavori di questo Comitato la proposta concernente «Approvazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della delibera CIPE n. 51/2016, della operazione n. 2017/0580/00 riferita al settore crocieristico con controparte *Carnival Plc*»;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62, recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota n. 1064 del 21 febbraio 2018, con la quale il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica ha richiesto ai Ministeri proponenti ulteriori elementi istruttori in relazione ai contenuti del rilievo avviso del 16 novembre 2016, formulato dalla Corte dei conti in sede di registrazione della richiamata delibera n. 51 del 2016;

Vista la successiva nota n. DT 14391 del 21 febbraio 2018 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, conferma che la convenzione MEF-SACE S.p.A. del 19 dicembre 2014, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2014, è in via di definitivo aggiornamento in sostanziale coerenza con il richiamato rilievo avviso della Corte dei conti del 16 novembre 2016 e che il requisito del livello patrimoniale di SACE S.p.A. previsto dall'art. 10 della Convenzione con il MEF, come verificato in sede di Comitato di monitoraggio del portafoglio del 30 maggio 2017, risulta pari al 299 per cento, pertanto superiore al minimo del 250 per cento previsto per il *Solvency Capital Requirement*;

Vista la nota prot. DIPE n. 1183-P del 27 febbraio 2018, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della presente seduta del Comitato;

Su proposta congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

*Articolo unico*

*Operazione approvata nel settore crocieristico*

In ragione degli impatti positivi sull'economia italiana, è approvata, in conformità con quanto previsto dalla delibera di questo Comitato del 9 novembre 2016, n. 51, l'operazione riferita al settore crocieristico con controparte *Carnival Plc*, già deliberata da SACE S.p.A. in data 27 giugno 2017, di cui alla tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera, la quale determina il superamento della portata massima dell'esposizione a carico dello Stato con riferimento alle variabili Settore e Controparte.

Roma, 28 febbraio 2018

*Il Presidente:* GENTILONI SILVERI

*Il segretario:* LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2018

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 602



ALLEGATO

Operazione nel settore croceristico di cui all'articolo 1, comma 1, già deliberata da SACE S.p.A. condizionatamente all'ottenimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una garanzia proporzionale in eccedente.

N. operazione	Esportatore	Debitore	Oggetto	Data di consegna prevista	Importo del contratto	Impegno assicurativo	Durata (anni)	Data delibera SACE	Superamento portata massima
2017/0580/00	Fincantieri	Carnival Plc	fornitura nave da crociera	Luglio 2020	EUR 633 mln	EUR 552,82 mln	15 anni e 8 mesi	27 giugno 2017	Carnival Plc + Croceristico

(\*) Gli importi riportati in tabella rappresentano un'indicazione basata sulle informazioni disponibili alla data della delibera e potrebbero subire variazioni a seguito di mutamenti nelle condizioni di mercato prevalenti alla data di consegna delle navi o di modifiche contrattuali concordate tra le parti.

